

15 Gennaio 2024

Nuove disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

1. Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il [Provvedimento di Banca d'Italia del 12 dicembre 2023](#) (il “**Provvedimento**”) recante le nuove “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”.

Il Provvedimento, entrato formalmente in vigore dal 20 dicembre 2023, abroga e sostituisce il precedente [Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017](#).

Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal Provvedimento.

2. Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione

Con riferimento alla comunicazione di inizio di attività della cartolarizzazione – che sin dai tempi del provvedimento di Banca d'Italia previgente va effettuata entro 7 giorni dall'acquisizione delle esposizioni da cartolarizzare nel contesto della “prima operazione di cartolarizzazione”¹ – il nuovo articolo 5, comma 2, del Provvedimento contempla l'ipotesi in cui non sia possibile avviare la prima operazione di cartolarizzazione entro i termini inizialmente comunicati a Banca d'Italia ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, prevedendo che la nuova data di avvio della prima cartolarizzazione non deve essere successiva al termine di sei mesi dalla data originariamente comunicata all'Autorità di vigilanza.

In aggiunta, l'articolo 5, comma 3 - riferendosi evidentemente alle operazioni realizzate dalle società veicolo (di seguito, le “**SPV**”) c.d. “multi-comparto” - prevede un'informativa a Banca d'Italia in corrispondenza dell'avvio di ciascuna nuova operazione di cartolarizzazione.

Le modalità di invio delle suddette comunicazioni sono regolate dal manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo pubblicato sul [sito internet di Banca d'Italia](#).

3. Comunicazione del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer*

All'articolo 6 del Provvedimento si prevede che le SPV, contestualmente alla comunicazione di avvio della prima operazione di cartolarizzazione, trasmettano a Banca d'Italia il nominativo del soggetto che svolgerà il ruolo di *servicer* dell'operazione.

Qualora la SPV non comunichi il nominativo del *servicer*, la SPV viene iscritta con riserva nell'elenco tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, pena la cancellazione definitiva qualora detto nominativo non venga fornito a Banca d'Italia entro il termine di 15 giorni dalla data di iscrizione.

¹ Ai sensi dell'articolo 1 (*Definizioni*), lettera f), per “prima operazione di cartolarizzazione” si intende la prima cartolarizzazione in assoluto, successiva alla costituzione della società oppure la prima cartolarizzazione successiva alla chiusura di ogni altra precedente operazione.

Il Provvedimento, inoltre, all'articolo 6, comma 2, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui la SPV operi come multi-comparto nell'ambito di una pluralità di operazioni di cartolarizzazione, prevede che la SPV comunichi a Banca d'Italia, entro i 15 giorni dalla data della cartolarizzazione², il nominativo del *servicer* incaricato nel contesto di ciascuna nuova operazione.

In caso di mancata nomina³, Banca d'Italia cancella la SPV dall'elenco.

Infine, ai sensi dell'articolo 13 si prevede che le SPV già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 alla data di entrata in vigore del Provvedimento debbano comunicare a Banca d'Italia il nominativo del *servicer* della cartolarizzazione in essere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento pena la cancellazione della società dall'elenco di cui all'articolo 4 del Provvedimento.

4. Le comunicazioni di chiusura delle operazioni di cartolarizzazione

All'articolo 7 del Provvedimento si prevede l'obbligo della SPV di comunicare a Banca d'Italia, entro il termine di 30 giorni, la chiusura (c.d. *unwinding*) di ogni operazione di cartolarizzazione secondo le modalità previste dal suddetto manuale.

Al secondo comma, inoltre, sono state previste le seguenti ipotesi in cui Banca d'Italia dispone la cancellazione della SPV dall'elenco di cui all'articolo 4:

- (i) quando la SPV non possieda più le caratteristiche indicate nell'articolo 1, lettera a), del Provvedimento⁴;
- (ii) se, trascorsi sei mesi dall'ultima operazione di cartolarizzazione, la SPV non abbia alcun'altra operazione di tale tipo in essere;
- (iii) se la SPV non abbia avviato la prima operazione di cartolarizzazione nei termini indicati all'articolo 5, comma 2, del Provvedimento; e
- (iv) nei casi previsti dall'articolo 6 del Provvedimento.

5. Le segnalazioni statistiche

Infine, in corrispondenza dell'articolo 8, è stata introdotta la nuova previsione (comma 2) in base alla quale le segnalazioni ivi disciplinate dovranno essere effettuate da ora in poi attraverso l'utilizzo di un codice identificativo assegnato dall'Autorità di vigilanza a ciascuna operazione di cartolarizzazione⁵.

² Si rileva come l'utilizzo della locuzione "data della cartolarizzazione" non dia un'indicazione precisa della data iniziale da cui decorre il periodo per comunicare la nuova nomina. Sarà pertanto necessario capire quali saranno l'approccio e la prassi adottati dai vari operatori e dall'Autorità di vigilanza in proposito.

³ Il passaggio in questione deve indurre una riflessione su come la norma, prevedendo la cancellazione delle SPV dall'elenco, penalizzi anche le operazioni di cartolarizzazione multi-comparto per le quali l'Autorità di vigilanza sia stata informata nei termini circa il nominativo del soggetto designato ad agire come *servicer*.

⁴ L'articolo 1, lettera a), prevede che la società veicolo sia "l'impresa con sede legale in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie: [(a)] forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata; [(b)] forma legale fiduciaria; [(c)] ogni altra tipologia analoga, che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di *servicer* ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130 e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri: (i) è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; (ii) emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti".

⁵ Ai sensi dell'art. 1 (h) del Provvedimento, con "codice identificativo" si indica il "codice numerico, assegnato alla Banca d'Italia, che identifica in maniera univoca l'operazione di cartolarizzazione".

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Giuseppe De Simone
Partner

Co-Responsabile del Dipartimento
di Diritto bancario e finanziario
Roma | +39 06 478751
gdesimone@gop.it

Domenico Gentile
Partner

Diritto bancario e finanziario
Milano | +39 02 763741
dgentile@gop.it

Alessio Palumbo
Counsel

Diritto bancario e finanziario
Roma | +39 06 478751
alpalumbo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.